

Contratto di comodato per il locale di 35 m², sito nell'edificio 1 Centri Comuni del complesso universitario di Monte Sant'Angelo

Durata: dal 23/09/2024 al 23/09/2026

Repertorio n. 11016 del 31/03/2025

NOMINATIVO BENEFICIARIO E RISPETTIVI DATI FISCALI	DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO INDIRETTO ANNUO AI SENSI DELL'ART.12 DELLA LEGGE 241/1990	MODALITÀ SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO	UFFICIO RESPONSABILE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
A.Di.S.U.R.C. – Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania codice fiscale e P. Iva 08699411214	n. 71 del 24/02/2025	€ 2.600,00	Art. 7 del Regolamento per la disciplina delle modalità di gestione dei beni immobili di proprietà o detenuti dall'Ateneo DR/2025/4067 del 25/09/2025	Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Ufficio Organi Collegiali

Consiglio di Amministrazione

Adunanza del **24/02/2025**
N. O.d.G. **13/4**

Ufficio: Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Rif. Ufficio: 1
N. allegati: 2
Ric. relazione: 14/02/2025
Registrazione: 14/02/2025
Repertorio: CdA 000126/25

Oggetto:
Rinnovo del contratto di comodato rep. n. 10434 del 22/09/2015
avente ad oggetto un locale di 35 m², sito nell'edificio 1 Centri
Comuni del complesso universitario di Monte Sant'Angelo.

Annotazioni:

DATI CONTABILI

Esercizio:
Categoria:
Capitolo:
Stanziamiento:
Impegni Precedenti:
Disponibilità:
Prenotazione Impegno:
Disponibilità Residua:

Il Direttore di Ragioneria

ESECUZIONE DELIBERA

Data Adunanza: 24/02/2025 **Delibera N.** 071

Trasmessa per l'immediata esecuzione:

Aree

Area Attività contrattuale
Area Bilancio e Finanza

Uffici

Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Patrimonio
Programmazione Economico Finanziaria
Gestione Proventi e Trasferimenti Interni

IL DIRETTORE GENERALE

CdA 000126/25

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO ORGANI COLLEGIALI
E/O/2025/286 del 05/03/2025
Firmatari: Buttà Alessandro



Rinnovo del contratto di comodato rep. n. 10434 del 22/09/2015 avente ad oggetto un locale di 35 m², sito nell'edificio 1 Centri Comuni del complesso universitario di Monte Sant'Angelo.

L'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili ha predisposto la seguente relazione:

“In data 22/09/2015 è stato stipulato tra l'Università Federico II di Napoli e l'A.Di.S.U un contratto di comodato rep. 10434 del 22/09/2015, della durata di 9 anni, avente ad oggetto l'uso di un locale di 35 m², identificato nella planimetria allegata (all.2), sito nell'edificio 1 Centri Comuni del complesso universitario di Monte Sant'Angelo, per l'allestimento di un punto front-office per gli studenti, per fornire loro informazioni su borse di studio, ristorazione, residenze, servizio “*Job and placement*”, con scadenza al 22/09/2024.

Con nota n. 2895/2018 del 13/03/2018, l'Università è stata informata del subentro, a far data dal 01/01/2018, dell'Adisurc in tutti i rapporti facenti capo all'A.Di.S.U., ai sensi della legge regionale Campania n. 12 del 18/05/2016, modificata dalla legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.

Con nota prot. n. 116147 del 17/09/2024, l'Università, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 del citato contratto, ha chiesto all'Azienda l'interesse a procedere al rinnovo del contratto e con PEC del 18/09/2024, assunta al protocollo di Ateneo con prot. n. 118927 del 24/09/2024, l'Adisurc ha confermato l'interesse al rinnovo per due anni, con rideterminazione delle spese di funzionamento.

Si rappresenta che l'Adisurc, azienda regionale istituita dalla Legge 18 maggio 2016, n. 12 della regione Campania, ha come finalità, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la realizzazione in ambito regionale degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati nell'articolo 8 della Legge regionale, tra cui rientrano, tra l'altro: le borse di studio, il servizio abitativo, il servizio di ristorazione e il servizio di informazione ed orientamento al lavoro.

Presupposto della stipula del contratto di comodato, pertanto, è il rapporto funzionale delle prestazioni svolte dall'Azienda rispetto all'attività didattica assicurata dall'Università nella prospettiva, costituzionalmente tutelata e normativamente disciplinata, di assicurare il diritto allo studio.

Tale fondamento rientra nell'art. 7 del Regolamento di Ateneo 293 del 22/01/2025 “Regolamento per la disciplina delle modalità di gestione dei beni immobili di proprietà o detenuti dall'Ateneo” che, al comma 1, consente all'Università “*di concedere spazi o beni immobili a titolo gratuito, anche mediante sottoscrizione di un atto di comodato, a soggetti pubblici o privati che non perseguono scopi di lucro, per soddisfare specifiche esigenze della comunità universitaria nonché dei fruitori delle strutture universitarie (...)*”.

Viene in rilievo, inoltre, quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 del citato Regolamento di Ateneo che consente di derogare al principio generale della indizione della gara informale per l'individuazione del contraente, facendo salvo quanto previsto dall'art. 21 comma 10 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), ossia la possibilità alle Università di concedere in uso alle aziende regionali gli immobili destinati a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari. L'uso può essere gratuito ove l'azienda regionale si assuma tutti gli oneri derivanti all'Università dalla proprietà dei beni.

Premesso quanto sopra, si riportano gli elementi essenziali del contratto allegato alla presente relazione (all.1):

1. All'art. 5 è prevista una durata di due anni decorrenti dal 23/09/2024 con possibilità di rinnovo, su espressa richiesta del comodatario (da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza del contratto), previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo;
2. All'art. 8 è previsto il pagamento (con cadenza annuale) all'Università, da parte dell'Adisurc, della somma forfettaria di 2.346,53 €, oltre IVA, a titolo di rimborso delle spese relative ai consumi e ai servizi connessi all'utilizzo dei locali (pulizia, vigilanza, portierato, manutenzione, corrente elettrica);

3. All'art. 7, l'Adisurc si obbliga a stipulare e a mantenere in vita per tutta la durata del contratto, a propria cura e spese, una polizza assicurativa presso Compagnia di primaria importanza a copertura dei danni ai locali e ai suoi contenuti, per incendio e per furto nonché una polizza assicurativa per la Responsabilità civile per danni ai terzi. L'Adisurc si obbliga, inoltre, a stipulare idonea polizza assicurativa contro infortuni sia per tutto il personale in servizio a qualsiasi titolo presso la sede operativa dell'Adisurc sia per tutte le persone che, collaborando con lo stesso, anche temporaneamente, frequentano i locali oggetto del contratto nonché per responsabilità civile verso terzi, inclusi fatti dolosi e colposi, commessi dai predetti soggetti.

Gli elementi alla base della quantificazione delle spese sono contenuti nella corrispondenza agli atti dell'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili.

Le clausole relative agli aspetti relativi alla sicurezza sono state validate dal Dirigente ad interim dell'Area Prevenzione e Protezione.

Sono integralmente a carico dell'Adisurc le spese telefoniche; l'utenza sarà intestata direttamente all'Adisurc.

Il Consiglio di Amministrazione è chiamato, pertanto, a valutare l'opportunità di:

- di approvare i contenuti del contratto di comodato con l'Adisurc, avente ad oggetto l'uso, da parte dell'Adisurc, di un locale di 35 m², sito nell'edificio 1 Centri Comuni del complesso universitario di Monte Sant'Angelo, identificato nella planimetria allegata;
- di autorizzare il Rettore alla relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, purché di carattere non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie in sede di stipula."



Il Consiglio di Amministrazione,

- **letta** la relazione sopra trascritta;
- **preso atto** di quanto nella stessa riferito;
- **considerato** che, con nota prot. n. 116147 del 17.9.2024, l'Ateneo - in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 del contratto di comodato con l'A.Di.S.U (ora Adisurc per quanto riferito in relazione) rep. 10434 del 22.9.2015, della durata di 9 anni, avente ad oggetto l'uso di un locale di 35 m² sito nell'edificio 1 Centri Comuni del complesso universitario di Monte Sant'Angelo, per le finalità descritte in relazione, con scadenza al 22.9.2024 - ha chiesto all'Adisurc l'interesse a procedere al rinnovo del contratto e, con PEC del 18.9.2024, assunta al protocollo di Ateneo con prot. n. 118927 del 24.9.2024, quest'ultima ha confermato l'interesse al rinnovo per due anni, con rideterminazione delle spese di funzionamento;
- **tenuto conto** che:
 - l'Adisurc - azienda regionale istituita dalla Legge 18 maggio 2016, n. 12 della Regione Campania - ha come finalità, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la realizzazione in ambito regionale degli interventi, dei servizi e delle prestazioni indicati nell'articolo 8 della Legge regionale, tra cui rientrano, tra l'altro: le borse di studio, il servizio abitativo, il servizio di ristorazione e il servizio di informazione ed orientamento al lavoro;
 - presupposto della stipula del contratto di comodato è il rapporto funzionale delle prestazioni svolte dall'Azienda rispetto all'attività didattica assicurata dall'Università nella prospettiva, costituzionalmente tutelata e normativamente disciplinata, di assicurare il diritto allo studio;
 - tale fondamento rientra nell'art. 7 del Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 293 del 22.1.2025 "*Regolamento per la disciplina delle modalità di gestione dei beni immobili di proprietà o detenuti dall'Ateneo*" che, al comma 1, consente all'Università "*di concedere spazi o beni immobili a titolo gratuito, anche mediante sottoscrizione di un atto di comodato, a soggetti pubblici o privati che non perseguono scopi di lucro, per soddisfare specifiche esigenze della comunità universitaria nonché dei fruitori delle strutture universitarie (...)*";
 - il comma 3 dell'art. 7 del citato Regolamento di Ateneo consente di derogare al principio generale della indizione della gara informale per l'individuazione del contraente, facendo salvo quanto previsto dall'art. 21 comma 10 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), vale a dire la possibilità alle Università di concedere in uso alle aziende regionali gli immobili destinati a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari, con possibilità di uso gratuito ove l'azienda regionale si assuma tutti gli oneri derivanti all'Università dalla proprietà dei beni;
- **esaminato** il testo di contratto trasmesso a corredo della relazione e i punti salienti indicati in relazione, tra cui, in particolare, quanto disposto all'art. 8 che prevede il pagamento (con cadenza annuale) all'Università, da parte dell'Adisurc, della somma forfettaria di € 2.346,53, oltre IVA, a titolo di rimborso delle spese relative ai consumi e ai servizi connessi all'utilizzo dei locali (pulizia, vigilanza, portierato, manutenzione, corrente elettrica);
- **rilevato** che
 - gli elementi alla base della quantificazione delle spese sono contenuti nella corrispondenza agli atti dell'Ufficio istruttore;
 - le clausole relative agli aspetti relativi alla sicurezza sono state validate dal Dirigente ad interim dell'Area Prevenzione e Protezione;
 - sono integralmente a carico dell'Adisurc le spese telefoniche e l'utenza sarà intestata direttamente all'Adisurc;
- **condivise** le risultanze istruttorie;

d e l i b e r a

- ❖ di **APPROVARE** i contenuti dell'allegato contratto di comodato (**all. 1**) con l'Adisurc, avente ad oggetto l'uso, da parte dell'Adisurc, di un locale di 35 m², sito nell'edificio 1 Centri Comuni del complesso universitario di Monte Sant'Angelo, identificato nella planimetria allegata (**all. 2**);



- ❖ di **AUTORIZZARE** il Rettore alla relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, purché di carattere non sostanziale, che si dovessero rendere necessarie in sede di stipula.



Rep. __ del __/__/2025

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Contratto di comodato per il locale di 35 m², sito nell'edificio 1 Centri Comuni del complesso universitario di Monte Sant'Angelo.

L'anno duemilaventicinque, il giorno __ del mese di ____, nei locali dell'*Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili* dell'Università, siti in Napoli al Corso Umberto I, innanzi a me, Dott. _____, Ufficiale Rogante di Ateneo, nominato con Decreto del Direttore Generale n° __ del ____, deputato a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima, ai sensi degli artt. 59 e 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità:

da una parte

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, nel seguito denominata "Università" o "Ateneo", codice fiscale n. 00876220633, rappresentata dal Rettore Prof. Matteo Lorito, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università, sita in Napoli al Corso Umberto I 40, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. __ del ____ ;

comodante

E

A.Di.S.U.R.C. – Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania, nel seguito denominata "Adisurc" o "Azienda", con sede in Napoli, alla Via Alcide De Gasperi 45, CAP 80133, codice fiscale e P. Iva 08699411214, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv.Emilio Di Marzio, in qualità di Legale Rappresentante, autorizzato alla stipula del presente atto con _____

comodataria

PREMESSO CHE

- con il contratto rep. 10434 del 22/09/2015, della durata di 9 anni, l'Università e l'A.Di.S.U. hanno posto in essere un comodato per l'utilizzo, da parte dell'A.Di.S.U., del locale di 35 m², sito nell'edificio 1 Centri Comuni del complesso universitario di Monte Sant'Angelo, per l'allestimento di un punto *front-office* per gli studenti, per fornire loro informazioni su borse di studio, ristorazione, residenze, servizio "*Job and placement*";

- con nota A.Di.S.U.R.C. 2895/2018 del 13/03/2018, l'Università è stata informata del subentro, a far data dal 01/01/2018, dell'Adisurc in tutti i rapporti facenti capi all'A.Di.S.U., ex legge regionale Campania n. 12 del 18/05/2016, come modificata dalla legge regionale n. 10 del 31/03/2017;

- con nota prot. n. 116147 del 17/09/2024, l'Università, in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 del contratto di comodato, ha chiesto all'Azienda l'interesse a procedere al rinnovo del contratto;

- con PEC del 18/09/2024, assunta al protocollo di Ateneo con prot. n. 118927 del 24/09/2024, l'Adisurc ha confermato l'interesse al rinnovo per due anni, con rideterminazione delle spese di funzionamento;

- i competenti Uffici di Ateneo hanno proceduto (prot. n. 143387 del 11/11/2024 dell'Ufficio Tecnico di Monte Sant'Angelo e prot. n. 129403 del 15/10/2024 dell'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria) alla quantificazione delle somme da porre a carico dell'Adisurc a titolo di rimborso forfettario annuo delle spese relative ai consumi ed ai servizi connessi all'utilizzo del locale, nello specifico:

- servizio di manutenzione;
- erogazione di corrente elettrica;
- servizio di pulizia;
- servizio di vigilanza armata dei locali;
- servizio di portierato;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II con delibera n° _____ del _____ ha autorizzato la stipula del presente atto;



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - L'Università concede in comodato all'A.Di.S.U.R.C. – Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania, il locale di 35 m², sito nell'edificio 1 Centri Comuni del complesso universitario di Monte Sant'Angelo, come da planimetria allegata (All. 1).

ART. 3 - Il comodatario si impegna ad utilizzare il locale concesso dall'Università, quale sede di un punto *front-office* per gli studenti, per fornire loro informazioni su borse di studio, ristorazione, residenze, servizio "Job and placement".

Art. 4 - L'accesso al locale sarà effettuato in conformità alle disposizioni organizzative con cui l'Ateneo regola l'accesso presso il complesso di Monte Sant'Angelo, salvo particolari necessità che potranno essere rappresentate dal comodatario e risolte di comune accordo con l'Ateneo.

ART. 5 - Il presente atto ha una durata di anni 2 (due), decorrenti dal 23/09/2024. Il presente atto può essere rinnovato, per uguale periodo, su espressa richiesta del comodatario, che dovrà pervenire all'Università almeno sei mesi prima della scadenza. Al rinnovo si procederà previa approvazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo, che valuterà la possibilità di rinnovo.

Entrambe le parti potranno recedere dal contratto in qualunque momento, con un preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi tramite PEC.

L'Adisurc si obbliga a rilasciare il locale alla scadenza, senza bisogno di disdetta e preavviso.

ART. 6 - All'atto della formale consegna dello spazio all'Adisurc e della riconsegna dello stesso all'Ateneo alla scadenza, sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Capo dell'Ufficio Patrimonio e dal Referente individuato dall'Adisurc

Il comodatario si obbliga, alla scadenza, a riconsegnare gli spazi liberi da attrezzature e suppellettili installate per l'uso e nello stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

ART. 7 - Il comodatario si assume la piena responsabilità per i danni, diretti o indiretti, a cose o a persone derivanti dall'uso degli spazi concessi in comodato, ferma restando la responsabilità

dell'Università connessa al corretto adempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il comodatario si obbliga a stipulare e a mantenere in vita per tutta la durata del presente contratto, a propria cura e spese, una polizza assicurativa presso Compagnia di primaria importanza a copertura dei danni ai locali e ai suoi contenuti, per incendio e per furto nonché una polizza assicurativa per la Responsabilità civile per danni ai terzi. A richiesta dell'Università, l'Adisurc dovrà esibire copia delle polizze e delle quietanze di pagamento del premio. L'Adisurc si obbliga, inoltre, a stipulare idonea polizza assicurativa contro infortuni sia per tutto il personale in servizio a qualsiasi titolo presso la sede operativa dell'Adisurc sia per tutte le persone che, collaborando con lo stesso, anche temporaneamente, frequentano i locali oggetto del presente contratto nonché per responsabilità civile verso terzi, inclusi fatti dolosi e colposi, commessi dai predetti soggetti.

ART. 8 – L'Adisurc si impegna a rimborsare, in via forfettaria, all'Ateneo le spese relative ai consumi ed ai servizi connessi all'utilizzo del locale, così determinate:

servizio di pulizia: 1.362,66 € annui, oltre IVA;

servizio di vigilanza: 43,43 € annui, oltre IVA;

servizio di portierato: 168,30 € annui, oltre IVA;

manutenzione: 373,80 € annui, oltre IVA;

corrente elettrica: 398,34 € annui, oltre IVA;

per un importo pari a 1.574,39 € annui, oltre IVA, per i servizi di pulizia, vigilanza e portierato, e di 772,14 € annui, oltre IVA, per manutenzione ed erogazione di corrente elettrica, dunque per un importo globale pari a 2.346,53 € annui, oltre IVA.

Saranno integralmente a carico dell'Adisurc le spese telefoniche e l'utenza sarà intestata direttamente all'Adisurc. L'Adisurc provvederà al pagamento delle spese sopra indicate con cadenza annuale all'Università, entro il 31 dicembre di ogni anno di decorrenza del contratto, previa emissione di fattura da parte dell'Ateneo. È fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Università di richiedere la revisione di dette spese in ragione dell'aumento delle relative tariffe.

ART. 9 – L’Adisurc curerà l’allestimento del locale mediante la fornitura degli arredi e delle strumentazioni che si rendano necessarie al corretto funzionamento della struttura.

ART. 10 - Il comodatario non potrà apportare ai locali alcuna modificazione senza il preventivo consenso del comodante.

ART. 11 – Le parti si impegnano ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del Regolamento di Ateneo DR/2018/2896 del 20/07/2018 per l'applicazione delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (emanato in attuazione del già menzionato D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e del D.M. 5 agosto 1998, n. 363).

Le informazioni relative all’attuazione delle misure di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla gestione delle emergenze saranno concordate dai Datori di Lavoro attraverso la sottoscrizione di un apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

L’Adisurc garantisce la conformità alle norme di sicurezza di tutto quanto installato per l’utilizzo del locale per l’intero periodo di utilizzo.

ART. 12 - È vietata la cessione totale o parziale degli spazi a terzi, anche se temporanea. È fatto altresì divieto al comodatario di mutare la destinazione degli spazi. La variazione o il mutamento, anche parziale, della destinazione, come pure la concessione a terzi - a qualsiasi titolo - del godimento degli spazi determineranno la risoluzione del contratto. È vietato altresì cedere il presente contratto.

ART. 13 - Qualsiasi modifica del presente contratto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto dalle parti previa approvazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli artt. 1803 e segg. del Codice Civile.

ART. 14 - Tutti gli oneri fiscali diretti ed indiretti derivanti dal presente contratto, comprese le spese di bollo, sono a carico del comodatario. La registrazione del contratto avverrà a cura dell’Ateneo, con oneri a carico del comodatario.

ART. 15 - Per ogni controversia le parti dichiarano la competenza, in via esclusiva, del Foro di Napoli.

Io, Ufficiale Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Il presente atto è stato scritto con sistema di video scrittura da persona di mia fiducia, consiste in numero cinque pagine e la sesta fino a questo punto e viene sottoscritto con firma digitale dalle parti, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

Io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Napoli, __/__/__

Firmatari:

Prof. Matteo Lorito, Rettore

Avv. Emilio di Marzio, Presidente del CDA, nonché Legale Rappresentante, A.Di.S.U.R.C.


Dott. _____, Ufficiale Rogante

Are A)

02/25/286

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II COMPLESSO UNIVERSITARIO DI MONTE S. ANGELO

Stalido planimetrico livello "0" Q.la 101,00 - Edif. 1 (CENTRI COMUNI) - CARTOLIBRERIA



MQ. 28,00 +
MQ. 7,00
MQ. 35,00

TODRUE SUFF.
UTILE →

LOCALE RIVENDITA
MQ. 28,00

MQ. 7,00

VETRINA

Q.E.

Handwritten signature

Handwritten mark

